

REGOLAMENTO rev.2

Articolo 1.

Il presente regolamento che entra in vigore immediatamente, dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea consortile, è applicato su tutto il territorio del Consorzio delimitato con apposite tabelle.

Articolo 2.

Le tabelle di delimitazione recano la seguente dicitura CONSORZIO DEI FUNGHI CAIRO MONTENOTTE- Raccolta dei funghi e degli altri prodotti del bosco riservata –Munirsi di Tesserino.

Articolo 3.

Verranno apposti all'ingresso delle strade di accesso ai fondi del consorzio cartelli segnaletici recanti la seguente dicitura: CONSORZIO DEI FUNGHI CAIRO MONTENOTTE- Raccolta dei funghi e degli altri prodotti del bosco riservata –Munirsi di Tesserino.

Articolo 4.

Gli aventi diritto e le persone autorizzate alla sola ricerca dei funghi dovranno essere tassativamente muniti di tesserino permesso appositamente accompagnato da un documento personale di identità.

Articolo 5.

I tesserini permesso vengono rilasciati come segue:

TIPO A Euro 10,00 validità 4 anni solo a proprietari di fondi boschivi.

Rilasciati ai proprietari dei fondi e loro famigliari di 1°e 2° grado.

TIPO B Euro 10,00 con scadenza annuale

Rilasciati ai residenti del Comune di Cairo Montenotte, ai proprietari di abitazioni e ai villeggianti (proprietari di immobili) e/o affittuari.

TIPO C Euro 10,00

Permesso giornaliero

TIPO D Euro 30,00

Permesso annuale non residenti

TIPO D Omaggio

Permesso annuale omaggio – tessera in cartone nominativa rilasciata in omaggio a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I tesserini permesso di tipo B,C,D consentono la raccolta di 5 kg di funghi con il limite di kg 3 di porcini e di kg 1 di ovuli al giorno e per persona come da disposizioni della legge regionale n°27/2007

Le persone di età inferiore agli 11 anni e superiore agli 80 anni sono autorizzate alla ricerca e raccolta dei funghi senza il possesso di tesserino purché muniti di documento di identità.

Le decisioni inerenti tutte le modalità di rilascio dei tesserini permesso vengono assunte su deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Al Consiglio di amministrazione è data facoltà di concordare azioni comuni con altri consorzio agro-forestali e facilitazioni nell'acquisizione di tesserini permesso da parte dei rispettivi consorziati.

Articolo 6.

Ad esclusione dei proprietari dei fondi, coloro che sono sorpresi a raccogliere castagne frutti e prodotti agricoli nel territorio consortile sono passibili delle sanzioni previste dalla legge se non autorizzati dal proprietario.

Articolo 7.

La data di inizio della raccolta dei funghi potrà essere determinata da una apposita commissione tecnica nominata dal Consiglio di Amministrazione. Tale commissione potrà adottare disposizioni migliorative atte a conseguire il più adeguato andamento della campagna fungifera. Le decisioni della commissione tecnica saranno tempestivamente portati a conoscenza di tutti gli interessati mediante la diffusione di manifesti rurali e/o avvisi negli esercizi pubblici della zona.

Articolo 8.

Secondo quanto previsto dalla legge regionale n°27/2007 è vietato:

- l'impiego di rastrelli, uncini e altri attrezzi nella ricerca e raccolta di funghi, onde evitare il danneggiamento dello strato umifero del terreno e la distruzione della flora (ife) fungina.
- L'uso di sacchetti, borse o contenitori stagni.
- La raccolta e la distruzione in loco di tutte le specie non commestibili o velenose.

Sono inoltre vigenti i seguenti divieti permanenti:

- La ricerca e la raccolta funghi entro il raggio di mt 150 dalle abitazioni, fatta salva la reciprocità dei proprietari dei fondi.
- La sosta di auto e motoveicoli nelle strade e nei cortili interni l'accesso dei fondi fatta salva la reciprocità tra i proprietari dei fondi.
 - L'abbandono di rifiuti nella proprietà consortile.

REGOLAMENTO rev.2

Articolo 9.

La vigilanza, sul rispetto di tutte le norme contenute nel presente regolamento nonché di quelle che dovessero di volta in volta assunte dagli organi deliberatori del Consorzio e di quelle descritte dalla legge regionale n°27/2007, verrà svolta dagli organi di cui all'art.12 della legge regionale n°27/2007.

Articolo 10.

Tutti gli intestatari del tesserino del Consorzio sono impegnati ad accettare integralmente il presente regolamento nonché tutte le disposizioni conseguenti emanate dagli Organi consortili.

Articolo 11.

Il Consorzio e sui aderenti sono ovviamente immuni da ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile e penale inerenti alla circolazione sul territorio consortile non e a fatti di qualsiasi natura connessi con la ricerca e raccolta dei funghi nel comprensorio consortile.

Il possesso del tesserino permesso non costituisce alcun titolo per richieste di risarcimento di qualsiasi genere e natura a qualsiasi titolo avanzante.

Articolo 12.

L'adesione che i proprietari dei fondi e/o loro aventi causa hanno dato per l'inserimento dei terreni di loro proprietà nel comprensorio consortile non comporta per essi alcuna limitazione al loro diritto e titolo di proprietà e disponibilità dei loro fondi e loro frutti,avendo essi conferito al Consorzio la sola concessione di ricerca e raccolta dei funghi.

Articolo 13.

Il presente regolamento potrà essere modificato unicamente dagli organi deliberanti del Consorzio come previsto dall'art. 7 dello Statuto.

Articolo 14.

Per le violazioni delle norme di cui alla legge 27 del 13 agosto 2007 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 da euro 50,00 a euro 150,00;
 - b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
 - c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'articolo 7 da euro 100,00 a euro 300,00;
 - d) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), c), da euro 30,00 a euro 90,00;
 - e) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 a euro 50,00;
 - f) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 a euro 150,00;
 - g) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, da euro 30,00 a euro 90,00;
 - h) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettere a), b), c), d), da euro 100,00 a euro 300,00;
 - i) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 7, da euro 50,00 a euro 150,00;
 - l) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, da euro 30,00 a euro 90,00.
- Limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), d), e), è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della confisca, salva la prova della legittima provenienza nel caso della violazione di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 8. Il prodotto confiscato è attribuito all'ente gestore che ne stabilisce la destinazione.
 - Per l'applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
 - **Competenti per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse sono i Comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai Consorzi di cui all'articolo 9 che insistono nel territorio comunale, per le finalità di cui all'articolo 10.**